



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
Settore Procedure Concorsuali

Riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Francesca Garofalo	- Presidente
Dott.ssa Francesca Rinaldi	- Giudice rel.
Dott.ssa Chiara Di Credico	- Giudice

Nella procedura per la dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata promossa da
SCOZZAFAVA SAVERIO [REDACTED]

[REDACTED]; - *ricorrente*

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con ricorso depositato in data 06.08.2025, SCOZZAFAVA SAVERIO ha presentato domanda di ammissione alla procedura di liquidazione controllata ex artt. 268 e ss. di cui al d.lgs. 14/2019 e ss. modifiche (CCII).

Sussiste ex art. 27 CCII la competenza del Tribunale di Catanzaro, avendo il ricorrente la residenza, corrispondente al centro principale dei propri interessi, nel circondario di Catanzaro (cfr. art. 27, III comma, lett. b).

In premessa è bene osservare che si devono ritenere applicabili al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata gli artt. 65 e 66 CCII (Sezione I – Disposizioni di carattere generale alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento).

L'art. 270, V comma, CCII consente inoltre, per i casi non regolati dal capo IX, di applicare – purché compatibili – le disposizioni sul procedimento unitario di cui al Titolo III (Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza – artt. 26 e ss. CCII). Le norme disciplinanti il procedimento unitario, così come quelle dedicate alle procedure di sovraindebitamento, non impongono alcuna integrazione del contraddittorio nel caso di domanda di regolazione della crisi o dell'insolvenza proveniente dal debitore.

Va, altresì, osservato che l'art. 269 CCII non contiene alcuna previsione specifica in punto a documentazione da allegare alla domanda ma, al secondo comma, dispone che l'OCC, nella propria

relazione, “*esponga una valutazione sulla completezza e l’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda*”.

Ciò premesso rileva il Tribunale che risulta depositato il ricorso presentato dal debitore per l’apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio, nonché la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della Crisi, nominato dall’OCC di Catanzaro, Avv. Clementina Colao, affiancata dall’Avv. Nicoletta Politelli.

Nella propria relazione il gestore, come previsto dall’art. 269, II comma, CCII, ha indicato le cause dell’indebitamento ed attestato la diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, ha effettuato una valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente in allegazione alla domanda ed ha indicato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

Dalla narrativa dell’istanza e dalla documentazione allegata risulta che il nucleo familiare del ricorrente Scozzafava Saverio, [REDACTED], è composto, come da certificato dello stato di famiglia e di residenza (Cfr. all. n. 11), da quattro persone: Scozzafava Saverio [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Dal ricorso inoltre emerge che il debitore istante svolge in via esclusiva l’attività di operatore giudiziario con contratto a tempo indeterminato dal 02.01.2023, presso il Ministero della Giustizia, e che si trova in stato di sovraindebitamento, avendo una situazione debitoria pari a complessivi € 129.828,41.

L’occ ha attestato che la documentazione prodotta dal ricorrente è completa ed attendibile e che è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori.

La domanda, pertanto, può essere accolta con le seguenti necessarie precisazioni.

Occorre in primo luogo precisare che la natura prettamente concorsuale della presente procedura, incentrata sui principi di universalità e generalità, produce lo spossessamento di tutti i beni del debitore esistenti nel suo patrimonio alla data di apertura della liquidazione, salvo i beni esplicitamente esclusi ex art. 268, comma 4, ccii.

Si applicano, invero, alla liquidazione controllata le disposizioni dell’art. 143 ccii ai sensi del quale “*La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell’amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale. 2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l’acquisto e la conservazione dei beni medesimi.*”

Ciò detto, dalla relazione particolareggiata depositata dall'OCC emerge che il patrimonio del debitore è così composto:

1) *Immobile sito al Viale Magna Grecia [REDACTED] ubicato al piano secondo della scala B, distinto con il numero interno 6, composto da tre vani ed accessori.*

Su detto immobile è in corso la procedura esecutiva immobiliare n. [REDACTED], presso il Tribunale Civile di Catanzaro instaurata dal creditore ipotecario.

2) *Appartamento ad uso abitazione, sito in [REDACTED] posto al piano secondo, distinto con l'interno n.3, composto da 6,5 vani catastali; foglio di [REDACTED], [REDACTED] interno 3, piano 2, zc. 3, categoria A/3, classe 3, vani 6,5, sup. catastale mq.115, rc. € 352,48.*

In relazione a tale immobile il Sig. Scozzafava e la moglie posseggono in parti uguali tra loro, l'usufrutto vitalizio con diritto di reciproco accrescimento, mentre alle figlie minori della coppia, [REDACTED] e [REDACTED] è stata attribuita con il consenso dei loro genitori e con l'autorizzazione del Giudice tutelare, la nuda proprietà in parti uguali tra loro. Ciò è avvenuto tramite rogito notarile del 27.02.2025, e i soldi per l'acquisto dell'usufrutto e per la nuda proprietà, per la maggior parte, sono stati disposti dai genitori del Sig. Scozzafava e dalla suocera.

Quanto al patrimonio immobiliare, inoltre, dalla relazione del gestore emerge che il Sig. Scozzafava possiede una macchina modello Fiat targata [REDACTED], immatricolata in data 15.04.2014, acquistata dallo stesso con scrittura privata il 28.10.2015 al prezzo di € 8.300,00; ha uno stipendio mensile lordo pari ad € 2.000,00; percepisce l'assegno unico universale per entrambe le figlie pari ad € 499,00 mensili; percepisce per entrambe le figlie l'indennità di frequenza per circa nove mese da Settembre/ ai primi giorni di Giugno di ogni anno e fino al compimento del 18° anno di età / pari ad € 346,00.

Ebbene, nella relazione particolareggiata (riprendendo quanto indicato nel ricorso dal debitore) i gestori hanno affermato che *“L'attivo mensile medio sulla base dell'ultima dichiarazione dei redditi allegata, è pari ad € 1.600,00 circa; lo stesso debitore, prevede di mettere a disposizione dei propri creditori l'importo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile per il quale esistono più probabili e futuri acquirenti che hanno offerto la somma di € 55.000,00/60.000,00, oltre la parte del proprio reddito familiare complessivo residuo di € 800,00 mensili detratte le somme quantificate per il sostentamento del proprio nucleo familiare pari a d € 1.800,00 comprensive anche delle spese mediche delle figlie.”* ed hanno precisato che *“vi sono diversi probabili e futuri acquirenti dell'immobile che intendono offrire la somma di € 55.000,00/60.000,00 per l'acquisto dello stesso. Ciò permetterebbe al Sig. Scozzafava, il blocco della procedura esecutiva già pendente presso il Tribunale Civile di Catanzaro e con il ricavato pagherebbe il debito verso la BNL ad una cifra nettamente superiore rispetto a quella che si ricaverebbe dalla vendita all'asta, in modalità telematica*

dell'immobile oggetto di procedura esecutiva, il cui primo esperimento di vendita risulta fissato per il 30 settembre 2025. Inoltre il debitore per tutta la durata della procedura di liquidazione controllata (tre anni) metterebbe a disposizione dei creditori la somma residua di € 800,00 mensili e quindi pari ad € 28.800,00 per la durata della procedura, detratte le spese necessarie al mantenimento pari ad € 1.800,00. Tale somma si aggiungerebbe alla somma ricavata dalla vendita dell'immobile per un totale di € 88.800,00” concludendo che “L’stanza di liquidazione controllata presentata dal Sig. Scozzafava Saverio, prevede l’apertura della procedura di liquidazione controllata ponendo all’interno della stessa l’unico bene di cui è proprietario esclusivo, ovvero l’immobile sito al Viale Magna Grecia [REDACTED] ubicato al piano secondo della scala B, distinto con il numero interno 6, composta da tre vani ed accessori. Riportato nel Catasto dei fabbricati del Comune di [REDACTED] al foglio n.98, particella n.227,sub 14, Viale Magna Grecia [REDACTED], piano 2, interno 6, scala B, categoria A/3,classe 1, vani 4, z.c.5, rendita € 176,66”.

Ciò posto osserva, innanzitutto, il Tribunale, come già sopra evidenziato, che, contrariamente a quanto ritenuto dal difensore del debitore e dai gestori nominati dall'OCC, la procedura di liquidazione controllata comprende tutti i beni del debitore e che, pertanto, appare difficilmente comprensibile l'affermazione per la quale il debitore *mette a disposizione della procedura* un solo bene immobili fra quelli dei quali è proprietario e neppure include il bene mobile registrato.

Una volta aperta la procedura di liquidazione controllata, infatti, spetterà al liquidatore predisporre il programma di liquidazione – che dovrà comprendere tutti i beni mobili ed immobili presenti e futuri del debitore esclusi quelli specificatamente individuati dalla legge – con applicazione dell'art. 213, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile, ccii.

Inoltre, con specifico riferimento al bene immobile sottoposto attualmente alla procedura di esecuzione immobiliare, non si comprende cosa vogliano affermare i gestori con il riferimento ad eventuali interessati all'acquisto dell'immobile con conseguente “*blocco della procedura esecutiva già pendente presso il Tribunale Civile di Catanzaro*” essendo pacifico che sarebbe nulla l'eventuale vendita privata per violazione del principio della necessaria competitività nelle vendite, espressione del più generale principio di massimizzazione della utilità per i creditori.

Nel CCII infatti, il principio di competitività è stabilito per tutte tutti e tre gli strumenti di composizione della crisi da sovraindebitamento (cf. art. 71, comma 1, per il piano di ristrutturazione del consumatore, art. 81, comma 1, per l'esecuzione del concordato minore, art. 275 per la liquidazione controllata che, per l'appunto, rinvia alle disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale in quanto compatibili).

Precisato che non è ammissibile una eventuale vendita privata del bene pignorato deve, peraltro, osservarsi che, una volta aperta la liquidazione controllata, spetterà al liquidatore valutare se proseguire la

procedura esecutiva immobiliare in corso (decisione spesso più conveniente per la procedura) ovvero procedere alla vendita con richiesta di improcedibilità.

Inoltre, come noto, la Suprema Corte, con sentenza n. 22914/2024, ha chiarito che il privilegio fondiario si applica anche alla procedura di liquidazione controllata, con la conseguenza che, nel caso di specie, il creditore procedente, laddove munito del privilegio ex art. 41 tub (aspetto neppure chiarito dai gestori nella relazione) può portare autonomamente avanti l'esecuzione immobiliare già approdata alla fase della vendita (e dunque giovandosi degli atti già compiuti) al fine di vedere soddisfatto il proprio credito ed il liquidatore può intervenire nella predetta procedura.

Alla luce di tali premesse deve, dunque, affermarsi che, contrariamente a quanto ritenuto dai gestori, di per sé, l'apertura della liquidazione controllata non comporta alcun "*blocco*" delle eventuali procedure esecutive in corso e che spetterà poi al liquidatore predisporre il programma di liquidazione comprendendo in ogni caso tutti beni del debitore, non essendo possibile escludere alcun bene dalla liquidazione al di fuori dei limiti di legge.

Inoltre deve evidenziarsi che, nella propria relazione, i gestori hanno affermato l'insussistenza di atti in frode. Sul punto è opportuno chiarire, anche su questo aspetto, che sarà il liquidatore che verrà nominato con la presente sentenza a valutare, ai sensi dell'art. 274 CCII, la possibilità di esercitare eventuali azioni revocatorie ordinarie per far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori: e ciò con particolare riferimento alla cessione della nuda proprietà da parte del debitore a febbraio 2025.

La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII ed andrà, pertanto, rimessa al liquidatore. Spetterà altresì al liquidatore nominato comunicare al giudice delegato ex art. 268, IV comma, lett. b) CCII, una volta aperta a procedura, i beni non compresi nella procedura. A tal fine il liquidatore dovrà compiere i necessari accertamenti sulla condizione personale del ricorrente, da sottoporre, con relazione da depositarsi entro trenta giorni dalla presente sentenza, all'attenzione del GD.

La nomina del liquidatore è effettuata ai sensi dell'art. 270 comma, lett. b), CCII

P.Q.M.

Il Tribunale di Catanzaro,

visti ed applicati gli artt. 40 e ss. e 268 e ss. CCII

dichiara

l'apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di **SCOZZAFAVA SAVERIO** [REDACTED]
[REDACTED], CF SCZSVR73S23C352M;

nomina

Giudice Delegato la dott.ssa Francesca Rinaldi;

nomina

Liquidatore **il dott. Stefano Figliomeni** dando atto che entro due giorni dovrà accettare la nomina mediante dichiarazione da depositare in Cancelleria con le previsioni di cui all'art. 270, III comma, CCII;

ordina

al debitore di depositare, entro sette giorni, l'elenco contenente l'indicazione di tutti i creditori;

assegna

ai creditori ed ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine non superiore a 60 giorni dalla ricezione della notifica della sentenza entro il quale – a pena di inammissibilità – devono trasmettere al Liquidatore a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione o insinuazione al passivo, da predisporre ai sensi dell'art. 201 CCII;

dispone che il Liquidatore

- notifichi la sentenza al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione *ex* art. 270, IV comma, CCII, indicando un indirizzo PEC al quale inoltrare le domande;
- esegua l'inserimento della sentenza sul sito *web* del Tribunale di Catanzaro;
- aggiorni entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza l'elenco dei creditori ai quali notificare il presente provvedimento;
- depositi entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione controllata la relazione sulle condizioni del debitore e della sua famiglia ai fini dell'adozione del provvedimento di cui all'art. 268, IV comma, lett. b) da parte del giudice
- entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione *ex* art. 272, II comma, CCII, che dovrà essere depositato in cancelleria per l'approvazione del giudice delegato;
- scaduti i termini per la presentazione delle domande da parte dei creditori, predisponga un progetto di stato passivo ai sensi dell'art. 273, I comma, CCII e lo comunichi agli interessati avvisandoli che entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma II, lettera d); in assenza di osservazioni, il liquidatore formerà lo stato passivo, depositandolo in cancelleria e disponendone l'inserimento nel sito *web* del tribunale, diversamente procederà secondo quanto indicato dai commi IV e V dell'art. 273 CCII;
- ogni sei mesi dall'apertura della liquidazione, presenti una relazione al giudice delegato riguardo l'attività compiuta e da compiere per eseguire la liquidazione, unitamente al conto della gestione e copia degli estratti conto bancari aggiornati alla data della relazione;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il rendiconto *ex* art. 275, III comma CCII ed a domandare la liquidazione del compenso;

– chiedi, una volta compiuto il riparto finale tra i creditori, la chiusura della procedura *ex art. 276 CCII*;

autorizza

il Liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

- 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
- 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
- 3) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con il debitore, anche se estinti;

ordina

al debitore la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione e che gli stessi siano messi immediatamente nella disponibilità del Liquidatore;

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della I Sezione civile, Settore Procedure concorsuali, tenutasi in data 11.09.2025 da remoto.

Il Giudice Relatore

Dott.ssa Francesca Rinaldi

Il Presidente

dott.ssa Francesca Garofalo